

Delibera n. 193/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 117/2022, del 14 luglio 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a) e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 20 ottobre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: *“Regolamento (CE) n. 1371/2007”*);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 117/2022, del 14 luglio 2022, notificata con nota prot. ART n. 16472/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. (di seguito: *“TPER”* o la *“Società”*), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a), e 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1371/2007, in relazione ai fatti esposti nel reclamo, acquisito agli atti con prot. ART n. 18098/2021 dell’11 novembre 2021, integrato con nota prot. ART n. 18887/2021 del 26 novembre 2021 in relazione al viaggio da Roseto degli Abruzzi a Verona Porta Nuova, da svolgersi il 14 agosto 2021, con il treno regionale veloce 3922, di Trenitalia Tper

S.c.a.r.l., delle ore 14:45 per la tratta Ancona-Bologna Centrale (arrivo previsto alle ore 17:26) e con il treno regionale veloce 3848, di Trenitalia S.p.A., delle ore 18:10 per la tratta Bologna Centrale-Verona Porta Nuova; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 1.666,66 (milleseicentosestasei/66) per ciascun obbligo informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento e così per un totale di euro 3.333,32 (tremilatrecentotrentatré/32); euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatré/33) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a) del medesimo Regolamento; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatré/33) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento e così per complessivi euro 9.999,98 (novemilanovecentonovantanove/98);

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente alle violazioni contestate con la citata delibera 117/2022 e che i pagamenti, attese le evidenze bancarie assunte con nota prot. ART n. 19694/2022 del 20 settembre 2022, risultano effettuati entro la scadenza del prescritto termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 9.999,98 (novemilanovecentonovantanove/98);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 117/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 117/2022, del 14 luglio 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a), e 18, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;
2. la presente delibera è notificata a Trenitalia TPER S.c.a.r.l., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 20 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)